

Comune di Cortona
Provincia di Arezzo

**PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI
NUOVE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI VENDITA
ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

NORME E MODALITA' DI ATTUAZIONE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N.66 DEL 28/11/2008

INDICE

CAPO I Principi generali

Articolo 1 - Obiettivi generali e contenuti della Programmazione comunale	pag. 3
Articolo 2 - Sfera di applicazione della Programmazione comunale	pag. 3
Articolo 3 - Validità della Programmazione comunale	pag. 3
Articolo 4 - Attività non sottoposte alle norme della Programmazione comunale	pag. 3
Articolo 5 - Rivendite interne	pag. 4
Articolo 6 - Tipologie dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica	pag. 4
Articolo 7 - Punti vendita non esclusivi	pag. 4

CAPO II Programmazione comunale

Articolo 8 - Zonizzazione del territorio comunale	pag. 5
Articolo 9 - Criteri di qualità per punti vendita esclusivi	pag. 5
Articolo 10 - Definizioni contenute nei criteri di qualità	pag. 5
Articolo 11 - Autorizzazione per punti vendita non esclusivi	pag. 6
Articolo 12 - Trasferimento all'interno della stessa Zona di Programmazione	pag. 6
Articolo 13 - Trasferimento in altra zona di Programmazione	pag. 6

CAPO III Autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica

Articolo 14 - Oggetto dell'autorizzazione	pag. 6
Articolo 15 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione	pag. 6
Articolo 16 - Procedura per la richiesta di autorizzazione per punti vendita esclusivi	pag. 7
Articolo 17 - Procedura per la richiesta di autorizzazione per punti vendita non esclusivi	pag. 7
Articolo 18 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 7
Articolo 19 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 7
Articolo 20 - Svolgimento dell'attività	pag. 8

CAPO IV Altre disposizioni

Articolo 21 - Decadenza speciale	pag. 8
Articolo 20 - Norma di rinvio	pag. 8

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Obiettivi generali e contenuti della Programmazione comunale

1. La Programmazione comunale per il rilascio di nuove autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 07.02.2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, si propone di incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione della rete di rivendite di quotidiani e periodici, assicurando un più razionale insediamento delle medesime in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, una migliore produttività del servizio e un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.

2. La programmazione tiene conto dei seguenti indirizzi regionali:

- a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;
- c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;
- d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;
- e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;
- f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII della L.R. 28/2005.

Articolo 2

Sfera di applicazione della Programmazione comunale

1. Le norme della presente Programmazione hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative per i punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica su tutto il territorio comunale.

Articolo 3

Validità della Programmazione comunale

1. La Programmazione comunale può essere sottoposta ad aggiornamento o modifica qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove o condizioni diverse da quelle previste alla data di adozione della medesima e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

Articolo 4

Attività non sottoposte alle norme della Programmazione comunale

1. Non sono sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 28/2005, le seguenti attività:

- a) vendita nelle sede di partiti, enti, luoghi di culto, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita;
 - e) consegna, porta a porta, e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
 - h) vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'art. 20 della L.R. n. 28/2005.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione secondo la modulistica predisposta dal Comune

Articolo 5 Rivendite interne

1. Le strutture di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), sono, a titolo esemplificativo: stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, ospedali, case di riposo.
2. L'attività è consentita se le rivendite di quotidiani e periodici sono effettivamente interne alle strutture, e quindi con gli stessi orari e turni di apertura e chiusura.
3. L'attività non è trasferibile al di fuori degli impianti all'interno dei quali viene svolta e deve cessare quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale è ubicata.
4. I titolari di rivendite di quotidiani e periodici all'interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate prevista all'art. 4 del D. Lgs. 24.04.2001, n. 170.
5. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso del proprietario dello spazio destinato a punto vendita.

Articolo 6 Tipologie dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica

1. I punti vendita della stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 28/2005, sono distinti in:
 - a) punti vendi esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'art. 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci.
 - b) punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Articolo 7 Punti vendita non esclusivi

1. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 28/2005 possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli impianti di distribuzione di carburanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 17, della Legge 06.08.2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
 - c) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
 - e) le grandi strutture di vendita;

- f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
 - g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lett. f), è determinata in base al volume di affari.
3. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

Capo II – Programmazione comunale

Articolo 8

Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
- **Zona 1 – Centro Storico Cortona (U.T.O.E. n. 1 centro abitato)**
 - **Zona 2 – Camucia, Terontola (U.T.O.E. n. 2 e n. 3)**
 - **Zona 3 – Frazioni di Valle (U.T.O.E. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 29, 21, 22, 24, 25, 27, 28)**
 - **Zona 4 - Montagna – Valle (U.T.O.E. nn. 16, 19, 23, 26, 29, 30)**
2. La cartografia con indicazione dei confini tra le suddette zone è allegata alla presente Programmazione.

Articolo 9

Criteri di qualità per punti vendita esclusivi

1. Per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per punti vendita esclusivi è previsto il possesso di un limite minimo di punteggio relativo ai criteri di qualità a seconda delle zone come individuate al precedente art. 8.
2. I criteri di qualità ed i punteggi minimi sono indicati nell'allegato A al presente atto.
3. In ogni momento deve essere garantito il rispetto dei requisiti di cui alla presente Programmazione (allegato A), oltre ai requisiti fissati dalla legge, che devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.
4. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui alla presente Programmazione, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi, ecc.) di dichiarazioni, certificazioni, documenti, ecc.
5. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Programmazione l'obbligo del rispetto dei criteri di qualità non si applica:
- a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
 - b) in caso di variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature.

Art. 10

Definizioni contenute nei criteri di qualità

1. Criteri localizzativi e strutturali. Per "centri di erogazione di servizi pubblici" (punto n. 3) devono intendersi: ospedali, case di cura e di riposo, poliambulatori, scuole, stazioni ferroviarie, autostazioni, uffici pubblici comunali e di altri enti territoriali e non, Azienda U.S.L., ecc.
2. Altri criteri. La conoscenza di almeno una lingua straniera (punto n. 3) potrà essere comprovata da diploma o attestato di frequenza a corsi di lingua, rilasciati da istituti qualificati, o da altra idonea documentazione.

Articolo 11

Autorizzazione per punti vendita non esclusivi

1.E' consentito l'avvio di punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni, in tutte le Zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

Articolo 12

Trasferimento all'interno della stessa zona di Programmazione

1. Il trasferimento di un punto di vendita all'interno della stessa zona di Programmazione è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Per il trasferimento nell'ambito della stessa zona di un punto vendita esclusivo non è previsto il possesso del limite minimo di punteggio relativo ai criteri di qualità di cui al precedente art. 9, bensì il mantenimento o il miglioramento dei requisiti posseduti dall'esercizio, da dichiararsi mediante autocertificazione.
3. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo non è mai consentito se non contestualmente ed insieme all'attività prevalente che lo ha originato.
4. Non è ugualmente consentito il trasferimento in altra sede della sola attività prevalente che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione per il punto vendita non esclusivo, lasciando tale punto vendita nella sede originaria.

Articolo 13

Trasferimento in altra zona di Programmazione

1. Il trasferimento di un punto vendita da una zona di Programmazione all'altra è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo da una zona all'altra è subordinato al possesso dei criteri specificati nell'allegato A) del presente atto per l'apertura di nuovi punti vendita relativi alla zona di destinazione.
3. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo da una zona all'altra non è mai consentito se non contestualmente ed insieme all'attività prevalente che lo ha originato.
4. Non è ugualmente consentito il trasferimento in altra sede della sola attività prevalente che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione per il punto vendita non esclusivo, lasciando tale punto vendita nella sede originaria.

Capo III - Autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica

Articolo 14

Oggetto dell'autorizzazione

- 1.L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione comunale di cui all'art. 25 della L.R. n. 28/2005.
- 2.E' previsto il rilascio dell'autorizzazione in caso di apertura e di trasferimento di un nuovo punto vendita esclusivo e non esclusivo.
- 3.Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione dei cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti ed abbiano presentato la domanda di autorizzazione.
- 4.La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della L.R. n. 28/2005.

Articolo 15

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 della L.R. n. 28/2005.

Articolo 16

Procedura per la richiesta di autorizzazione per punti vendita esclusivi

1. Le domande di autorizzazione per i punti vendita esclusivi devono essere indirizzate al Comune e presentate secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso. In ogni caso devono essere corredate dei seguenti documenti ed indicazioni:

- a) per nuova apertura o per trasferimento da una zona all'altra di Programmazione, dichiarazione con la quale sia autocertificato il possesso dei requisiti specificati nell'allegato A) del presente atto per la zona nella quale è ubicato l'esercizio come indicata nel precedente art. 8;
- b) per trasferimento nella stessa zona di Programmazione, dichiarazione con la quale sia autocertificato il mantenimento o il miglioramento dei requisiti posseduti nell'esercizio da trasferire;
- c) planimetria del locale;
- d) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2005;
- e) dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Articolo 17

Procedura per la richiesta di autorizzazione per punti vendita non esclusivi

1. Le domande di autorizzazione per i punti vendita non esclusivi devono essere indirizzate al Comune e presentate secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso. In ogni caso devono essere corredate dei seguenti documenti ed indicazioni:

- a) indicazione della tipologia di esercizio di cui all'art. 7 della presente Programmazione ed autocertificazione circa il possesso dei requisiti ivi indicati;
- b) planimetria del locale;
- c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2005;
- d) dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), della L.R. n. 28/2005, l'autorizzazione per punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato:

- a) per soli quotidiani;
- b) per soli periodici;
- c) per quotidiani e periodici.

Articolo 18

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla osservanza dei criteri e delle norme stabilite nella presente Programmazione, ed al rispetto, oltreché delle Leggi vigenti in materia, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico - sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.

Articolo 19

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Comune in base alla presente Programmazione.
2. L'Amministrazione comunale, salvo i casi di interruzione del termine, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 60 giorni.
3. Qualora l'istanza di autorizzazione risulti incompleta, e il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro 30 giorni, la domanda stessa viene archiviata.

Articolo 20
Svolgimento dell'attività

1. Le rivendite esclusive di quotidiani e periodici autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.
2. I soggetti autorizzati alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

Capo IV - Altre disposizioni

Articolo 21
Decadenza speciale

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti stabiliti dalla presente Programmazione, in base ai quali si è potuto avviare l'attività, fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione procede:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione assegnando all'interessato un termine non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 60 per l'adeguamento, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale 28/2005.

Articolo 22
Norma di rinvio

1. Per quanto riguarda la sospensione volontaria, le variazioni, il subingresso, la cessazione, gli orari, la pubblicità dei prezzi, le sanzioni e la decadenza delle autorizzazioni si rimanda alla L.R. n. 28/2005.
2. Per quant'altro non previsto dalle presenti norme di attuazione valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.

CRITERI DI QUALITÀ PER I PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

REQUISITI OBBLIGATORI
<i>1) Superficie di vendita dedicata alla stampa quotidiana e periodica come indicata per ogni singola zona di programmazione</i>
<i>2) Obbligo di vendita dei prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità sono assegnati da editori e distributore locale</i>

CRITERI DI QUALITÀ:

	A) CRITERI LOCALIZZATIVI E STRUTTURALI	Valore
1	Prossimità di un parcheggio pubblico entro la distanza di m. 150	2
2	Individuazione di idonei spazi all'interno del locale per la consultazione dei prodotti editoriali	4
3	Attività esercitata a distanza non superiore a metri 200 da centri di erogazione di servizi pubblici	5
4	Superficie di vendita dedicata alla stampa quotidiana e periodica superiore di almeno il 50% rispetto a quella prevista come requisito obbligatorio	5
	Totale max	16

	B) ALTRI CRITERI	Valore
1	Imprenditoria giovanile (età inferiore a 35 anni del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci per le S.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le S.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc. cooperative) Punteggio da verificare solamente al momento della dichiarazione di inizio attività	5
2	Imprenditoria femminile (sesso femminile del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci per le S.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le S.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc. cooperative) Punteggio da verificare solamente al momento della dichiarazione di inizio attività	5
3	Conoscenza di almeno una lingua straniera, tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, da parte del titolare o di un dipendente o collaboratore.	3
4	Pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante l'individuazione di appositi spazi da destinare a depliant, materiale illustrativo nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Amministrazione Comunale	4
5	Vendita quotidiani e periodici in almeno due lingue straniere	4
6	Vendita di guide turistiche, piantine e pubblicazioni inerenti il Comune ed il suo territorio	3
7	Installazione di postazione PC collegata ad internet e servizio e-mail	3
8	Erogazione di altri servizi quali fotocopiatura, rilegatura, fax	3
9	Apertura giornaliera per almeno 10 ore al giorno (per almeno il 90% dei giorni di apertura) (Con obbligo di comunicazione dell'orario effettuato)	5
	Totale Max	35

LIMITE MINIMO DI PUNTEGGIO DEI CRITERI DI QUALITA'

ZONA 1 – CENTRO STORICO CORTONA

REQUISITI OBBLIGATORI

- | |
|--|
| <i>1) Superficie di vendita dedicata alla stampa quotidiana e periodica di almeno 30 mq.</i> |
| <i>2) Obbligo di vendita dei prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità sono assegnati da editori e distributore locale</i> |

Punteggio minimo per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione		
Punteggio criteri localizzativi e strutturali	Punteggio altri criteri	Punteggio totale
10	25	35

ZONA 2 – CAMUCIA, TERONTOLA

REQUISITI OBBLIGATORI

- | |
|--|
| <i>1) Superficie di vendita dedicata alla stampa quotidiana e periodica di almeno 30 mq.</i> |
| <i>2) Obbligo di vendita dei prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità sono assegnati da editori e distributore locale</i> |

Punteggio minimo per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione		
Punteggio criteri localizzativi e strutturali	Punteggio altri criteri	Punteggio totale
10	22	32

ZONA 3 – FRAZIONI DI VALLE

REQUISITI OBBLIGATORI

- | |
|--|
| <i>1) Superficie di vendita dedicata alla stampa quotidiana e periodica di almeno 15 mq.</i> |
| <i>2) Obbligo di vendita dei prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità sono assegnati da editori e distributore locale</i> |

Punteggio minimo totale per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, senza distinzione tra criteri localizzativi e strutturali e altri criteri
--

20

ZONA 4 – MONTAGNA VALLE

REQUISITI OBBLIGATORI

- 1) *Superficie di vendita dedicata alla stampa quotidiana e periodica di almeno **15 mq.***
- 2) *Obbligo di vendita dei prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità sono assegnati da editori e distributore locale*

Punteggio minimo totale per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, senza distinzione tra criteri localizzativi e strutturali e altri criteri

20